

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente relatore
dott. ENRICO CONSOLANDI	Giudice
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore;
ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avvocati [REDACTED]
e [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso i difensori;

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio degli avvocati
[REDACTED] e [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED]
[REDACTED] presso i difensori;

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), entrambi con il patrocinio degli avvocati [REDACTED]
[REDACTED] A, entrambi elettivamente
domiciliati in [REDACTED] presso i difensori;

CONVENUTI

[REDACTED] (C.F.);

CONVENUTO NON COSTITUITO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da istanza di fissazione di udienza e da note ex art.10 dlgs n.5/2003 depositate rispettivamente il 20.1.2009, il 19.1.2009, il 15.1.2009 e il 22.1.2009.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Quanto allo sviluppo del contraddittorio scritto tra le parti può essere qui riportata la motivazione del decreto di fissazione di udienza emesso il 27.9.2010 dal giudice relatore:

“Vista:

- l'istanza di fissazione di udienza (depositata in cancelleria il 20.1.2010) notificata dall'attore [redacted] l'11 ed il 12 gennaio 2010 ai convenuti [redacted] e [redacted] ai sensi dell'art.8, primo comma, del dlgs n.5/2003, in riferimento alla scadenza del termine di 20 giorni assegnato dall'attore alla difesa dei convenuti nell'atto difensivo notificato il 9.12.2009 senza tempestiva notifica di ulteriori atti difensivi da parte degli stessi convenuti;

Considerato che non pare fondata l'eccezione di estinzione del processo svolta dai convenuti [redacted] e [redacted] nella loro nota di precisazione delle conclusioni depositata il 22.1.2010, data la pluralità di parti e lo specifico andamento del complessivo contraddittorio come richiamato nella istanza di fissazione d'udienza in esame;

Rilevato, dunque, che, allo stato, possono considerarsi rispettati i termini di cui all'art.8 citato;

Considerato:

- che il [redacted] attore ha svolto in citazione azione di responsabilità nei confronti di
 - amministratori:
 - [redacted] presidente del cda dal 5.1.2000 al 26.2.2004,
 - au dal 26.2.2004 al 28.9.2004,
 - nonché liquidatore dal 28.9.2004 alla data del fallimento,
 - dichiarato con sentenza dell'11.11.2004;
 - [redacted] consigliere dal 5.1.2000 al 26.2.2004;
 - [redacted] consigliere dal 28.5.2001 al 26.2.2004,
 - e sindaci ([redacted] in carica dal 5.1.2000 fino alla data del fallimento),
 - della società fallita,
- illustrando, in estrema sintesi:
 - come -essendo emersi già nel 1999 “problemi economici” documentati dal bilancio al 31.12.1999 evidenziante una perdita di esercizio di lire 1.811.503.286, ripianata nel corso dell'assemblea straordinaria del 29.5.2000- la conduzione della società a partire dal 2000 sia stata connotata da mala gestio in particolare concretizzatasi in atti di depauperamento del patrimonio, quali:
 - “l'irragionevole acquisto”, in data 6.6.2000, del 40% del capitale sociale di [redacted] al prezzo di lire 1.300.000.000, tre volte superiore al patrimonio netto della partecipata risultante dal bilancio al 31.12.1999, acquisto effettuato in presenza di “allarmanti risultanze contabili e gestionali” di [redacted] di fatto poi posta in liquidazione volontaria nel 2002 e dichiarata fallita nel 2005;
 - i successivi interventi tutti sostanzialmente a fondo perduto a favore di [redacted] (nel 2001 per euro 463.114,00 a titolo di “finanziamento c/soci”; nel 2002, 2003 e



2004, dopo la messa in liquidazione della società, per euro 283.892,48, sempre a titolo di "finanziamento soci");

- l'acquisto, in data 23.4.2002, del ramo d'azienda di [REDACTED] relativo al trasporto, stoccaggio e smaltimento rifiuti nello stabilimento di Cassano Magnago;
 - finanziamenti e acquisto effettuati in palese conflitto di interessi, essendo il [REDACTED] oltre che presidente del cda di [REDACTED] anche au di [REDACTED];
 - il progressivo ricorso ad un sempre più consistente indebitamento nei confronti delle banche, in particolare attraverso la stipulazione con [REDACTED] spa di mutuo immobiliare per euro 1.000.000 il 23.5.2003;
 - la stipulazione il 14.4.2003 di contratti quadro relativi a strumenti finanziari derivati, danti poi luogo a cinque contratti di interest rate swap, di natura aleatoria e determinanti un debito complessivo con [REDACTED] spa per euro 127.230,57;
 - la stipulazione di due distinti contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto due identiche macchine industriali per la selezione automatica della plastica (" [REDACTED]), macchine in realtà reperite presso la società in un solo esemplare;
 - la presentazione, nel giugno 2004, allo sconto di fatture relative ad operazioni inesistenti che venivano poi stornate da [REDACTED] mediante emissione di note di credito;
 - il trattamento con modalità illecite di ingenti quantitativi di rifiuti presso lo stabilimento di [REDACTED] vicenda determinante elevati oneri di bonifica delle aree rimasti a carico del [REDACTED] e stimabili in euro 2.792.812,14 anche se non ancora ammessi al passivo fallimentare;
- la perdita del capitale della società già a partire dall'esercizio 2001 (perdita rimasta inalterata negli esercizi 2002 e 2003, nonostante gli interventi sul capitale deliberati il 14.12.2002, e tardivamente emersa in occasione della approvazione del bilancio al 31.12.2003 con successiva messa in liquidazione della società il 28.9.2004), perdita dissimulata nei bilanci relativi agli esercizi 2001, 2002, in particolare attraverso:
- la sopravvalutazione della partecipazione in [REDACTED] nel bilancio al 31.12.2001, nonché la valutazione in entrambi i bilanci al 31.12.2001 e al 31.12.2002 dei crediti per finanziamenti erogati a [REDACTED] (interamente svalutati solo nel bilancio al 31.12.2003)
 - la sopravvalutazione nei bilanci al 31.12.2001 e al 31.12.2002 di crediti tributari per imposte anticipate all'Erario (poi interamente azzerati nel bilancio al 31.12.2003);
 - la capitalizzazione nel bilancio al 31.12.2002 tra le immobilizzazioni materiali per un importo di euro 153.048,00 dell'avviamento derivante dall'acquisto del ramo di azienda da [REDACTED] (posta anche questa poi interamente svalutata nel bilancio al 31.12.2003);
 - la insufficienza delle riserve iscritte a bilancio per gli oneri straordinari di smaltimento dei rifiuti giacenti presso i due siti della società, oneri immotivatamente abbattuti nei bilanci relativi agli esercizi 2001 e 2002;
- e addebitando quindi agli amministratori ed ai sindaci convenuti le conseguenze dannose per il patrimonio sociale degli atti di mala gestio riferibili agli amministratori e non oggetto di doveroso controllo e censura da parte dei sindaci così come l'aggravamento del deficit patrimoniale della società intervenuto tra il 31.12.2001 e la data del fallimento,



- chiedendo quindi la condanna dei convenuti, in solido:
 - al pagamento dell'importo di euro 9.934.741,24 (pari all'aggravamento del deficit patrimoniale calcolato in euro 7.204.929,10 nonché agli oneri di bonifica per euro 2.792.812,14),
 - ovvero, in via alternativa, al pagamento dell'importo di euro 5.398.192,97 (pari alle conseguenze dannose delle singole vicende di mala gestio, quantificate in euro 671.340,00 in relazione all'irragionevole acquisto della partecipazione in ██████████ in euro 283.892,48 in relazione ai finanziamenti verso ██████████ in euro 332.240,00 in relazione all'aggravamento della posizione debitoria conseguente alla presentazione allo sconto di fatture per operazioni inesistenti; in euro 1.000.000,00 in relazione all'ingiustificato aumento della esposizione debitoria verso le banche; in euro 190.677,78 in relazione alle vicende di leasing concernenti la macchina ██████████ in euro 127.230,57 in relazione all'esito dei contratti c.d. swap; in euro 2.792.812,14 in relazione agli oneri di bonifica);
- che i convenuti (ad eccezione del ██████████ rimasto contumace) nelle loro comparse di risposta hanno tutti contestato la prospettazione dell'attore per plurimi profili, anche in riferimento ad emergenze documentali, in particolare, quanto agli addebiti loro mossi dal FALLIMENTO:
 - il ██████████ affermando:
 - la ragionevolezza ex ante dell'acquisto della partecipazione in ██████████ tenuto conto delle effettive risultanze del bilancio di tale srl al 31.12.1999 e del prezzo effettivamente corrisposto per sole lire 700.000.000, così come la ragionevolezza dei successivi "investimenti" in tale società;
 - il carattere di per sé non dannoso per la società del mutuo immobiliare stipulato con ██████████
 - il carattere "neutro" (salva la eventuale considerazione degli interessi corrisposti al riguardo dal sistema bancario) dal punto di vista patrimoniale per la società poi fallita della vicenda relativa alla presentazione allo sconto di fatture per operazioni inesistenti;
 - l'assenza di ogni propria responsabilità quanto alle vicende di leasing concernenti la macchina ██████████ ricostruite analiticamente in riferimento alle necessità di completamento dell'impianto e ben note alla curatela, che aveva al riguardo ravvisato l'esperibilità di azione giudiziaria nei confronti della fornitrice della macchina ██████████
 - l'assenza di propria responsabilità quanto alla sottoscrizione dei contratti c.d. swap, i cui connotati aleatori sono emersi solo a seguito della loro diffusione sul mercato;
 - l'assenza di propria responsabilità quanto ai costi per la bonifica del sito di ██████████ trattandosi di costi in realtà determinati dalla condotta illecita posta in essere in frode alla società dal solo ██████████ amministratore delegato di ██████████ con delega specifica ed esclusiva allo stoccaggio, poi condannato in sede penale per tali fatti dal Tribunale di Rovereto, che ha invece assolto il ██████████
 - l'insussistenza dei presupposti per le rettifiche ai bilanci 2001 e 2002 prospettate dal FALLIMENTO, chiedendo al riguardo lo svolgimento di CTU;
 - l'utilizzo acritico, nella quantificazione del danno, del criterio dell'aggravamento del deficit patrimoniale, aggravamento contraddittoriamente quantificato in citazione in euro 7.204.929,10 e dal curatore nella relazione ex art.33 L.F. nella minor somma di euro 5.722.443;



- il [REDACTED]
 - eccependo l'inammissibilità della domanda per travalicamento della autorizzazione del g.d.,
 - nonché affermando la propria estraneità *ratione temporis* alla maggior parte delle specifiche vicende di mala gestio addebitate *ex adverso* e la carenza di specifica prova di addebitabilità delle restanti al suo operato, posta in particolare la sua posizione di consigliere privo di deleghe,
 - e ancora svolgendo considerazioni analoghe a quelle del [REDACTED] quanto alla infondatezza della prospettazione del FALLIMENTO in ordine alla necessità di rettifica dei bilanci al 31.12.2001 e al 31.12.2002 e in ordine alla quantificazione del relativo danno;
- il [REDACTED]
 - eccependo l'inesistenza di autorizzazione del g.d. ad agire nei loro confronti nonché la mancata individuazione da parte dell'attore delle condotte specificatamente attribuibili ai sindaci,
 - e, quanto ai singoli addebiti di mala gestio contestati agli amministratori, negando per plurimi profili ogni responsabilità connessa al loro specifico ruolo sindacale,
 - nonché svolgendo considerazioni analoghe a quelle degli altri convenuti quanto alla infondatezza della prospettazione del FALLIMENTO in ordine alla necessità di rettifica dei bilanci al 31.12.2001 e al 31.12.2002 e in ordine alla quantificazione del relativo danno,
 - ed infine eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla luce dell'orientamento di cui a Cass. N.13765/2007;
- che nel successivo contraddittorio scritto le parti hanno replicato per plurimi profili alle prospettazioni avversarie,
 - in particolare il FALLIMENTO contestando la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità e di prescrizione delle domande, nonché rilevando di aver prodotto con la citazione l'autorizzazione ad agire contro i sindaci e chiedendo lo svolgimento di CTU contabile in ordine ai bilanci [REDACTED] il 31.12.2001 e al 31.12.2002;
 - i convenuti [REDACTED] svolgendo istanze *ex art.210 cpc* per l'esibizione della istanza del curatore richiamata nel decreto del g.d. 15.4.2008;
 - gli stessi convenuti nonché il [REDACTED] eccependo la tardività delle richieste istruttorie del [REDACTED];
 - il [REDACTED] svolgendo (nella nota di precisazione delle conclusioni depositata il 19.1.2010) richiesta di CTU sulle vicende di inquinamento del sito di [REDACTED] in relazione all'inerzia conseguita al sequestro penale del sito;

Ritenuto che a seguito del contraddittorio sviluppatosi tra le parti:

- i nodi centrali della controversia paiono attinenti nel merito -ed a prescindere dalle questioni preliminari di ammissibilità della domanda, questioni che, allo stato, non paiono dirimenti- alla ricostruzione dei singoli addebiti rivolti specificatamente a ciascuno dei convenuti sia *ratione temporis* sia in riferimento al loro specifico ruolo nella società fallita, nonché alla quantificazione dei conseguenti pregiudizi (in particolare essendo rimaste da illustrare da parte del FALLIMENTO gli sviluppi delle vicende di quantificazione dei costi relativi alla bonifica del sito di [REDACTED]),



- e che in riferimento a tali punti appare opportuno riservare all'esito della discussione avanti al Collegio ogni decisione sull'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio nel senso richiesto dall'attore e dal convenuto [REDACTED]"

Quanto alla fase avanti al Tribunale va rilevato che a seguito della discussione sulle richieste istruttorie è stata pronunciata ordinanza 20.1.2011 così motivata:

"rilevato che il presente procedimento è regolato dal dlgs n.5/2003;

visto il decreto di fissazione d'udienza che ha riservato all'esito della discussione la valutazione in tema di necessità di espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio richieste da talune parti;

considerato altresì che il convenuto [REDACTED] ha reiterato in udienza la propria richiesta ex art.210 cpc relativa ad eccezione preliminare, richiesta sulla quale il g.r. non si è pronunciato nel decreto, avendo indicato come allo stato non dirimenti le questioni preliminari;

ritenuto che l'istanza ex art.210 cpc del convenuto [REDACTED] deve essere accolta, riguardando documento necessario per individuare il contenuto del provvedimento autorizzativo del giudice delegato al fallimento 15/17.4.2008 (cfr. doc.56 attore) redatto per relationem all'istanza del curatore non prodotta dal FALLIMENTO attore e della quale è appunto chiesto si ordini l'esibizione;

ritenuto che non appare allo stato necessario procedere a CTU contabile nel senso indicato dal FALLIMENTO e relativo alla prospettazione di danno "alternativa" concernente la responsabilità dei convenuti per "tutte le ulteriori perdite maturate tra la data in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione (31.12.2001) e la data della sua dichiarazione di fallimento",

- *trattandosi di prospettazione di danno che prende in considerazione il patrimonio netto negativo al 31.12.2001 (come riclassificato dal FALLIMENTO) per confrontarlo (non con il patrimonio netto ricostruibile come esistente all'11.11.2004, data del fallimento, ma) con "il deficit patrimoniale alla data del fallimento (differenza tra attivo e passivo della procedura)" e dunque con un termine di paragone non omogeneo,*
- *senza che poi il FALLIMENTO abbia comunque prodotto elementi documentali (quali la situazione patrimoniale all'11.11.2004 ovvero le scritture contabili del periodo 1.1.2004/11.11.2004) idonei a consentire la determinazione del patrimonio netto all'11.11.2004, essendosi invece limitato a produrre, quale ultimo bilancio, quello al 31.12.2003,*
- *così che, in difetto di idonea allegazione del danno conseguente alla pretesa prosecuzione dell'attività sociale pur in presenza di una causa di scioglimento, appare superfluo procedere a CTU volta a verificare il preteso momento di anticipato scioglimento della società per perdita del capitale;*

ritenuto invece opportuno, in relazione alla ulteriore prospettazione di danno svolta dall'attore (prospettazione questa ancorata agli esiti dannosi dei singoli episodi di mala gestio addebitati ai convenuti), procedere d'ufficio ad accertamenti tecnici volti a valutare la congruità del corrispettivo di acquisto -il 6.6.2000- del 40% del capitale di [REDACTED] in relazione alla situazione patrimoniale e gestionale della stessa srl nonché la successiva situazione della partecipata, onde verificare la ragionevolezza o meno dell'acquisto e dei successivi interventi a favore di [REDACTED]

ritenuto infine superfluo procedere ad accertamento tecnico nel senso indicato dal convenuto [REDACTED] in riferimento alle cause dell'inquinamento del sito di [REDACTED], tenuto conto:

- *che da un lato già risultano dagli atti elementi idonei a determinare presuntivamente la quota dei costi di bonifica ad oggi preventivati riferibile alla "ordinaria" bonifica del sito conseguente alla cessazione di una lecita gestione dell'impresa di [REDACTED] quota come tale*



di per sé non addebitabile ai convenuti in quanto comunque connessa alla cessazione della attività propria di tale impresa),

- e d'altro lato poi che i pretesi ritardi nelle operazioni di bonifica successive al sequestro dell'azienda di [REDACTED] sono stati denunciati solo in via di ipotesi e del tutto genericamente dal convenuto [REDACTED] senza addurre al riguardo alcuna specifica condotta negligente di ulteriori soggetti, come tale idonea a determinare l'imprevedibilità (e, quindi, la non risarcibilità a carico dei convenuti) degli ipotizzati maggiori costi;"

ordinanza a seguito della quale il FALLIMENTO ha provveduto al deposito ex art.210 cpc e si è poi svolta la CTU tecnica ¹, con deposito della relazione da parte del dr. GAREGNANI il 28.10.2011, deposito dopo il quale le parti sono state autorizzate ad ulteriori difese scritte ed hanno poi discusso la causa all'udienza del 22.3.2012.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che **le domande dell'attore possano essere accolte nella misura di cui si dirà oltre.**

Al riguardo va in primo luogo **superata la eccezione processuale preliminare di estinzione del processo svolta dai convenuti** [REDACTED], rispetto alla quale sono da confermare le considerazioni del giudice relatore sopra riportate, considerazioni del resto oggetto di rilievo da parte della difesa del [REDACTED] nella fase avanti al Tribunale, solo per quanto riguarda il non condivisibile richiamo al carattere scindibile delle domande svolte dal FALLIMENTO, carattere scindibile che, secondo tali difese, impedirebbe di dare rilievo alla pluralità di parti e, quindi, imporrebbe all'attore, pur se ancora impegnato in uno "scambio" tempestivo con alcuni dei convenuti, di procedere alla notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei confronti degli altri: conclusione questa che appare in contrasto con il sistema del dlgs n.5/2003, in particolare come emendato nel 2004 (cfr. art.8, comma 1 lett. c, comma 5bis).

In secondo luogo vanno poi rigettate anche le **eccezioni** svolte dai convenuti [REDACTED] nonché [REDACTED] quanto alla **carenza di specifica autorizzazione del g.d.** al promovimento della presente azione nei loro confronti.

Al riguardo va infatti osservato:

- quanto alla eccezione del [REDACTED] che la stessa si fonda su di una interpretazione della autorizzazione del 28.10.2008 (cfr. sub doc.1 attore) non condivisibile alla stregua del tenore letterale del provvedimento, il quale *"autorizza il curatore a promuovere l'azione di responsabilità di cui all'art.146 LF nei confronti degli amministratori in carica al 28.5.2001"*, senza che da tale tenore possa trarsi, come pretende il convenuto, la limitazione della autorizzazione al solo addebito concernente la violazione dell'art.2449 cc, essendo invece il richiamo temporale riferibile, oltre che agli amministratori in carica al momento della redazione del bilancio al 30.12.2001 (che avrebbe celato la perdita del capitale già verificatasi in quell'esercizio), anche a tutti gli episodi di *mala*

¹ Questo il quesito formulato nel dispositivo dell'ordinanza sopra riportata:

"Dica il CTU, visti gli atti e i documenti prodotti, sentite le parti, compiuto ogni accertamento ritenuto utile:

- 1. se il prezzo di acquisto -da parte della spa [REDACTED] del 40% del capitale di [REDACTED] sia da valutarsi o meno come congruo, tenuto conto della situazione patrimoniale e gestionale della stessa srl, e ciò sia in riferimento al corrispettivo dedotto nell'atto di acquisto (lire 1.300.000.000) sia in riferimento al corrispettivo secondo la difesa dei convenuti effettivamente sborsato (lire 700.000.000);*
- 2. quale fosse la situazione patrimoniale e gestionale della partecipata successivamente all'acquisto da parte della spa [REDACTED] precisando anche le prospettive di evoluzione di tale situazione prevedibili al momento degli interventi di [REDACTED] a favore della partecipata".*



gestio pure elencati nella istanza del curatore cui l'autorizzazione accede e verificatisi a partire dal giugno 2001 in avanti;

- quanto alla eccezione del [REDACTED] e del [REDACTED]
 - che tale eccezione,
 - originariamente formulata in relazione alla mancata produzione della istanza del curatore cui fa riferimento l'autorizzazione del g.d. 15.4.2008 (*ab origine* prodotta sub 56 dall'attore),
 - è stata precisata dalla difesa del [REDACTED] e del [REDACTED] a seguito del deposito da parte dell'attore, ex art.210 cpc, della istanza rivolta dal curatore al gd il 26.10.2007, documento del quale era stata ordinata l'esibizione con l'ordinanza del Tribunale sopra riportata (cfr. doc.I, depositato il 14.3.2011), in particolare rilevando tali difese:
 - che la istanza del curatore riguarda la "*nomina di un legale civilista affinché esprima un parere sulla promuovibilità dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Collegio sindacale della fallita società*", mentre il gd ha direttamente autorizzato il promuovimento di "*azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale*", motivando tale autorizzazione "*alla luce delle circostanze descritte*" dal curatore, tra le quali non figurano tutte le varie vicende specifiche corrispondenti agli addebiti di *mala gestio* formulati dal FALLIMENTO in citazione ma solo il richiamo a condotte omissive del collegio sindacale concernenti in particolare la vicenda dell'acquisto di quote di [REDACTED], senza specificazione di *petitum* risarcitorio;
 - sicché difetterebbe ogni specifico collegamento tra istanza ed autorizzazione e, inoltre, l'autorizzazione sarebbe comunque limitata al solo episodio menzionato;
 - che l'interpretazione dei due atti fornita dai convenuti non pare condivisibile, essendo evidente dal tenore della autorizzazione che il gd ha ritenuto, sulla base di quanto illustrato nell'istanza del curatore, la ricorrenza di sufficienti elementi per il promovimento dell'azione ex art.146 LF nei confronti dei sindaci, senza necessità di previa redazione di un parere legale, e che la autorizzazione è stata rilasciata in riferimento a tutte le condotte omissive dei sindaci indicate a p.4 della istanza, come tali riferibili alle condotte gestorie successive al 2001, senza che la mancata menzione dei singoli episodi di *mala gestio* addebitati agli amministratori possa far configurare un travalicamento dell'azione esercitata in concreto rispetto a quella autorizzata,
 - dovendosi al riguardo condividere l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "*l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato ex artt. 25, comma 1, n. 6 e 31, legge fall., al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione*" (così, ad es., Cass. n.351/2005, nonché, da ultimo, Cass. n.10652/2011).

Vanno poi anche **superate** tutte le **eccezioni dei convenuti quanto alla tardività delle produzioni effettuate dal FALLIMENTO** nella fase avanti il Tribunale, trattandosi di documenti formati successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie e la cui produzione è quindi da ritenere ammissibile alla luce del principio ex art. 153 cpc.

Quanto alle **altre questioni** discusse tra le parti ovvero valutabili d'ufficio, le stesse saranno qui di seguito **esaminate nell'ordine dipendente dal loro carattere potenzialmente dirimente/assorbente**.



Quanto al **merito degli addebiti** mossi dall'attore ai convenuti e come sopra riassunti nel decreto di fissazione di udienza, vanno ritenuti **non idonei a fondare pronuncia di condanna**:

- l'addebito attinente in generale all'**aggravamento del deficit patrimoniale** intervenuto tra il 31.12.2011 (esercizio nel quale la società avrebbe, secondo l'attore, perso il capitale) e la data del fallimento, al riguardo dovendosi ribadire quanto già considerato dal Tribunale nell'ordinanza sopra riportata in ordine alla carenza della allegazione del FALLIMENTO in tema di danno, carenza da ritenere non superabile attraverso il richiamo della difesa dell'attore a documentazione prodotta da altre parti (cfr. verbale udienza 26.5.2011), l'onere assertivo dell'attore non potendo essere considerato assolto con il (tardivo) riferimento a documenti avversari;
- gli addebiti relativi all'**indebitamento bancario proseguito nel 2003 e alla presentazione allo sconto di fatture relative ad operazioni inesistenti nel 2004**, trattandosi di vicende che, a prescindere dalla loro liceità, di per sé non hanno comportato, come sottolineato dalla difesa di vari convenuti, un diretto pregiudizio patrimoniale per la società, comunque ritraente (a fronte del proprio indebitamento) provviste di pari importo dalle varie operazioni intraprese con le banche, e neppure possono essere ritenute rilevanti quanto all'addebito appena esaminato di aggravamento del deficit patrimoniale, si è visto sopra di per sé carente sotto il profilo della allegazione del danno;
- l'addebito relativo alla **stipulazione nel 2003 di contratti cd interest rate swap**, trattandosi di operazione che, pur avendo generato una minsuvalenza in capo alla società, non pare di per sé qualificabile *ex ante* quale imprudente, tenuto conto della diffusione, all'epoca della stipulazione, di tal genere di strumenti finanziari derivati e della loro presentazione da parte degli intermediari quali strumenti volti bilanciare le possibili fluttuazioni dei tassi di interesse a debito, diffusione e presentazione da considerare fatto notorio alla luce del rilevante contenzioso poi sviluppatosi al riguardo.

Risulta invece **fondato l'addebito di mala gestio** relativo alla vicenda dei **due contratti di leasing** stipulati da [REDACTED] il 19.11.2003 con [REDACTED] e il 3.3.2004 con [REDACTED] (docc. 28 e 29 FALLIMENTO) in relazione alla fornitura di due macchine selezionatrici dei rifiuti plastici, macchine che:

- erano contraddistinte da due diversi numeri di matricola, 2414 e 2418,
- e sarebbero state entrambe consegnate alla [REDACTED]
 - come emerge (testualmente per la prima e in riferimento al doc. 35 per la seconda) dai verbali di collaudo sottoscritti dalla fornitrice [REDACTED] e dal [REDACTED] per [REDACTED] (cfr. docc. 30 a 34 FALLIMENTO),
- mentre la curatela ne ha rinvenuto presso lo stabilimento di PULINET solo una, quella contraddistinta dal n.2418,
- con conseguente prospettazione di *mala gestio* derivante, alternativamente:
 - dall'aver corrisposto canoni di *leasing* ingiustificatamente duplicati per l'utilizzo di un solo macchinario,
 - ovvero dall'aver realizzato la sottrazione del secondo macchinario, si è detto comunque non reperito dalla curatela.

La documentata prospettazione del FALLIMENTO è stata in particolare contrastata dal convenuto [REDACTED] riferimento alla stipulazione del primo contratto di *leasing* per importo inferiore al costo del macchinario, con successiva stipulazione del secondo contratto, comportante un più ampio



finanziamento e destinato a sostituirsi al primo, con estinzione del primo rapporto da finanziarsi a mezzo di provvista fornita dalla costruttrice dei beni, la [REDACTED], accordatasi con la [REDACTED] in tal senso ma nei fatti poi non erogante l'importo di euro 257.926,00 corrispondente a fattura emessa da [REDACTED] -formalmente per la vendita del macchinario- nei suoi confronti il 12.5.2004 secondo gli accordi intercorsi (cfr. sul tema anche il riassunto della vicenda nella relazione integrativa del curatore, doc. 5 [REDACTED], pagg. 52 e ss.).

La versione del [REDACTED] pur trovando riscontro nella fattura 12.5.2004 registrata nella contabilità di [REDACTED] (cfr. doc.36 FALLIMENTO), non pare peraltro al Tribunale scriminante rispetto all'addebito formulato dall'attore, posto che, comunque:

- in ogni caso nessuna traccia documentale dei pretesi accordi con [REDACTED] è stata rinvenuta dal curatore o prodotta dai convenuti, cosicché:
 - per un verso, eventuali azioni recuperatorie nei confronti di [REDACTED] (prospettate come possibili dal curatore nella relazione integrativa citata e poi non intraprese) si sarebbero comunque scontrate con il carattere solo formale della fattura di vendita (a fronte di chiarimenti sulla quale richiesti dal curatore il legale di [REDACTED] ha infatti risposto negando qualsiasi obbligazione della società "non avendo mai ricevuto il bene descritto nella fattura", cfr. relazione integrativa citata, p.55),
 - mentre poi, per altro verso, in sostanza, secondo la stessa versione del [REDACTED]
 - [REDACTED] si sarebbe obbligata nei confronti di due finanziatori, corrispondendo *in bonis* i relativi canoni e determinando l'ammissione al passivo degli importi ancora dovuti per i due rapporti,
 - pur ritraendo da tali rapporti il godimento di un solo macchinario,
 - e beneficiando invece la ditta costruttrice di due provviste ottenute dai due distinti finanziatori, a mezzo dell'espedito della indicazione di un secondo macchinario quale oggetto del secondo contratto,
 - senza che dei pretesi accordi di restituzione della prima provvista [REDACTED] avesse ottenuto precisa documentazione da [REDACTED]
 - così esponendosi la società poi fallita (e i creditori della medesima) alla perdita di ogni ragione di credito verso [REDACTED] e nello stesso tempo alle obbligazioni derivanti da ciascuno dei due contratti a fronte della fornitura da parte di [REDACTED] di un solo macchinario.

La condotta di *mala gestio* addebitata dal FALLIMENTO va quindi senz'altro ritenuta sussistente, la vicenda andando ricondotta:

- o alla distrazione di uno dei due macchinari,
- ovvero, seguendo la tesi difensiva del convenuto [REDACTED] ad un rischioso espedito fondato su accordi eufemisticamente definibili non trasparenti con [REDACTED] e il cui prevedibile esito pregiudizievole per la società si è di fatto verificato dato l'atteggiamento di [REDACTED] e data la carenza di riscontri documentali alle pretese obbligazioni in capo alla ditta costruttrice.

Quanto all'ammontare del danno, lo stesso è stato quantificato dal FALLIMENTO in euro 190.677,78, pari all'ammontare del credito di [REDACTED] ammesso al passivo fallimentare e relativo al finanziamento del primo macchinario (n.2414), non reperito, "oltre all'ammontare delle rate di leasing pagate da [REDACTED] ad [REDACTED] nel corso del rapporto", quantificazione questa non contestata da alcuno dei convenuti ma della quale è impossibile



determinare la parte relativa ai canoni di *leasing* pagati a [redacted] da [redacted] nel periodo *in bonis*, data la mancanza di ogni illustrazione al riguardo da parte del [redacted] e la carenza di produzioni documentali specifiche.

Quanto ai soggetti **responsabili** della vicenda gestoria in esame:

- senz'altro essa va addebitata al convenuto [redacted] che ha sottoscritto per [redacted] i due contratti di *leasing* nonché i relativi verbali di collaudo, dichiarandosi poi comunque l'ideatore del pregiudizievole espediente sopra descritto;
- non possono invece essere ritenuti **responsabili** i convenuti [redacted] e [redacted], entrambi cessati dalla carica gestoria il 26.2.2004, quando ancora non si era verificata la dannosa duplicazione contrattuale conseguente alla stipulazione, il 3.3.2004, del secondo contratto di *leasing*, né, alternativamente, potendo comunque essere addebitata a costoro, come eccepito dalla difesa del [redacted], la sottrazione del primo macchinario consegnato da [redacted] nel periodo di loro incarico, sottrazione che non vi sono elementi per ricondurre al periodo di loro gestione;
- quanto ai **sindaci convenuti**, [redacted] e [redacted] gli stessi vanno considerati **responsabili** della mancata vigilanza sull'operato del [redacted] essendo in carica per tutto il periodo nel quale si è articolata la duplicazione dei contratti di *leasing* e avendo in particolare omesso, come sottolineato dall'attore, ogni approfondimento dei loro controlli sulla registrazione in contabilità della fattura di vendita 12.4.2004, di ammontare rilevante, riguardante operazione di per sé estranea all'oggetto sociale ed emessa nei confronti di soggetto costruttore di macchinario già in uso alla società: approfondimento che sarebbe stato di per sé doveroso ex art.2403 primo comma cc e, va aggiunto, avrebbe potuto far emergere la irregolarità dell'intera operazione ed indurre il [redacted] ad eliminare la duplicazione di costi ovvero a formalizzare gli accordi con [redacted], così elidendo o comunque diminuendo l'ammontare del pregiudizio sociale; la data della fattura (e del relativo omesso controllo da parte dei sindaci) comporta poi la sicura **infondatezza -per l'addebito in esame- della eccezione di prescrizione** svolta dai sindaci, essendo stato l'atto di citazione notificato ai sindaci il 29.1.2009 e, dunque, entro i cinque anni dall'aprile 2004.

Quanto all'addebito relativo all'**irragionevole acquisto, il 6.6.2000, di partecipazione pari al 40% di [redacted] al prezzo di lire 1.3000.000.000**, tre volte superiore al patrimonio netto della partecipata quale risultante dal bilancio al 31.12.1999, nonché ai **finanziamenti per euro 283.892,48 erogati a fondo perduto alla partecipata negli anni 2002, 2003 e 2004**, dopo la messa in liquidazione di [redacted] tale addebito ad avviso del Tribunale risulta **in parte fondato solo per il secondo profilo**.

Al riguardo va infatti considerato, quanto al **primo profilo dell'addebito**, innanzitutto che,

- anche a prescindere dalla questione relativa al travalicamento della autorizzazione, rilasciata dal gd per quanto riguarda il promovimento di azione di responsabilità nei confronti degli *"amministratori in carica al 28.5.2001"* (sulla quale cfr. *supra*),

secondo la difesa di vari convenuti in realtà il prezzo dovuto alla venditrice della quota di [redacted] sarebbe stato corrisposto da [redacted], secondo le risultanze contabili, per sole lire 700.000.000, senza che poi la venditrice abbia presentato domanda di insinuazione al passivo per la differenza di lire 600.000.000, cosicché, secondo i convenuti, in ogni caso l'esborso indicato dal [redacted] come irragionevole sarebbe oggi da limitare alla parte del corrispettivo effettivamente versata da [redacted]



Non avendo l'attore né contestato specificatamente le indicazioni dei convenuti circa l'effettivo esborso sopportato da [REDACTED] per l'acquisto in discussione né comunque fornito riscontri di segno diverso, il rilievo dei convenuti va ritenuto fondato: con la conseguenza che l'addebito di irragionevolezza dell'acquisto e di incongruità del prezzo va rapportato al corrispettivo da ritenere pagato e non a quello negozialmente stabilito.

Ciò posto va poi osservato che la prospettazione del [REDACTED] fondante l'addebito in esame sulle risultanze contabili della partecipata e sul valore di una cessione delle sue quote di poco precedente quella del giugno 2000, non è stata confermata dall'analisi del CTU, il quale, attraverso una convincente disamina dei dati disponibili in particolare quanto all'azienda di [REDACTED] e alle sue potenzialità reddituali, ha fornito tre diversi scenari di valutazione della quota del 40% del capitale di [REDACTED] nell'anno 2000 (cfr. pag.65 relazione del CTU), scenari nell'ambito dei quali il corrispettivo di lire 700.000.000 effettivamente versato da [REDACTED] non appare vistosamente incongruo come sostenuto dal [REDACTED] ma, tenuto conto di una prospettiva "normale/ottimista", può essere giustificato dalle caratteristiche dell'impresa di [REDACTED]

Il [REDACTED] ha contestato le risultanze della CTU, in sostanza affermando che le stesse sono basate su mere congetture e che, in ogni caso, all'atto della cessione gli amministratori di [REDACTED] non avrebbero agito con la diligenza necessaria, in particolare non disponendo di dati attendibili quanto alle potenzialità reddituali di [REDACTED] come indirettamente dimostrato dalle stesse considerazioni ipotetiche del CTU: rilievo questo che non pare dirimente al Tribunale, posto che, come sottolineato dal CTU, la valutazione del "valore" di una partecipazione al fine di determinarne il prezzo di cessione non può fermarsi ai meri dati contabili e che nel caso concreto la situazione di [REDACTED] presentava comunque potenzialità valutabili *ex ante* come idonee a giustificare l'acquisto da parte di un operatore dello stesso settore ad un prezzo pari a quello effettivamente sborsato da [REDACTED] comunque da questo non lontano.

Ciò posto, a diverse conclusioni deve invece giungersi per quanto riguarda il **secondo profilo dell'addebito** in discussione, relativo ai finanziamenti effettuati da [REDACTED] negli anni 2002, 2003 e 2004, dopo che era stata realizzata, il 23.4.2002, la cessione dell'azienda di [REDACTED] in favore della stessa [REDACTED] con conseguente messa in liquidazione di [REDACTED] deliberata il 14.10.2002: finanziamenti questi, come ammesso dagli stessi convenuti (cfr. riassuntivamente sul tema pagg. 54 e ss relazione del CTU), privi di giustificazione quanto alla prospettiva reddituale della partecipata e volti solo a consentirne la liquidazione *in bonis* e ad evitarne il fallimento nonché il conseguente innesco di azione revocatoria quanto alla cessione di azienda in favore di [REDACTED], *id est* volti a "proteggere" l'azienda acquistata da [REDACTED]

E proprio l'iniziativa di "protezione" descritta in particolare dal [REDACTED] risulta in quanto tale irragionevole, quanto meno per i versamenti eseguiti negli anni 2003 e 2004 (complessivamente pari ad euro 215.129,14 e ad euro 8.000,00, cfr. pagg. 49 e ss relazione del CTU), tenuto conto sia della situazione della stessa [REDACTED] nell'anno 2003, come poi emersa nel relativo bilancio, sia delle ridotte prospettive reddituali dell'impianto di Cassano Magnano cedute da [REDACTED] prospettive questa volta valutabili *ex post* date le concrete dimensioni dello sfruttamento dell'impianto negli anni dal 2000 al 2003, come evidenziate dal CTU (cfr., riassuntivamente, p.68 della relazione).

Gli esborsi sopportati da [REDACTED] nel 2003 e nel 2004 per complessivi euro 227.129,14 in favore della partecipata sono quindi da ritenere atti ingiustificatamente depauperativi del patrimonio della controllante e di tale pregiudizio al patrimonio di [REDACTED] devono rispondere sia gli amministratori in carica, [REDACTED] e [REDACTED] sia i sindaci [REDACTED] e [REDACTED]

Quanto al [REDACTED] al [REDACTED] e al [REDACTED]



- il primo, ricoprente l'incarico gestorio nel 2003 e nel 2004, non ha in alcun modo contestato la riferibilità a propria iniziativa del finanziamento alla partecipata, del quale deve dunque senz'altro rispondere;
- il secondo, cessato dalla carica il 26.2.2004 e dunque in carica nel 2003 vale a dire nell'anno in cui sono stati eseguiti i versamenti in favore di [REDACTED] nella quasi totalità dell'ammontare ritenuto ingiustificato, ha affermato di non averne avuto evidenza, in particolare non avendo partecipato alla redazione del bilancio al 31.12.2003, predisposto dopo la cessazione del cda di cui faceva parte, nell'ambito del quale, poi, l'argomento non era mai stato espressamente trattato: circostanze queste, ad avviso del Tribunale, di per sè non esimenti, posto che,
 - come sottolineato dall'attore, il [REDACTED]
 - quale amministratore delegato cui erano stati conferiti, il 18.6.2003, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente alle "*attività amministrative e finanziarie della società*" (cfr.p.14 memoria conclusionale attore, nonchè verbale cda 18.6.2003, doc.7 convenuto [REDACTED])
 - ben avrebbe potuto trarre conoscenza degli eventi in discussione dall'esame della contabilità aziendale e dalla verifica dei movimenti bancari,
 - e, comunque, era onerato del generale obbligo di vigilanza sull'andamento della gestione ex art.2392 secondo comma cc, nel testo ante riforma, applicabile *ratione temporis*,
- obbligo quest'ultimo da ritenere violato anche dal [REDACTED], non costituitosi nel presente procedimento ed anch'egli in carica fino al 26.2.2004.

Quanto ai **sindaci** [REDACTED] e [REDACTED] anch'essi sono da considerare responsabili per aver omesso qualsiasi rilievo ovvero richiesta di informazioni sulla correttezza di così rilevanti finanziamenti a una partecipata ormai in fase liquidatoria, certamente non in grado di restituirli, per di più in presenza di una integrale svalutazione della partecipazione nel bilancio di [REDACTED] al 31.12.2002 (cfr., quanto a tale svalutazione, la relazione integrativa del curatore, pagg. 45 e ss): rilievi e richieste di informazioni i quali, se non omessi, ben avrebbero potuto mettere in luce l'incongruenza della vicenda gestoria e così indurre gli amministratori a recedere dal travaso di liquidità in favore della partecipata.

L'esito sostanzialmente distrattivo dell'addebito in discussione porta poi a ritenere la **infondatezza - anche per l'addebito in esame- della eccezione di prescrizione** svolta dai sindaci solo in riferimento all'azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore e non anche in riferimento all'azione di responsabilità dei creditori sociali, da ritenere qui congiuntamente all'altra esercitata dal curatore, e la quale:

- può essere esercitata "quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti",
- con conseguente decorrenza del relativo termine prescrizione di cinque anni (art.2949 cc secondo comma), secondo un condivisibile e consolidato orientamento, dal momento di manifestazione dell'insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile come tale dai creditori,
- momento che nel caso di specie può essere fatto coincidere con la dichiarazione di fallimento (11.11.2004) o, al più, con l'approvazione del primo bilancio in perdita, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2003, bilancio anch'esso approvato nel 2004,
- con conseguente tempestività della domanda introdotta con citazione notificata ai sindaci il 29.1.2009.



Resta da esaminare l'addebito relativo all'illecito stoccaggio nel sito di [REDACTED] di rifiuti e al conseguente del costo di bonifica gravante sull'area, addebito che il Tribunale reputa fondato.

L'addebito è stato formulato dall'attore in citazione in riferimento alle vicende di sequestro penale del sito di [REDACTED] (sequestro disposto il 12.7.2004 dal gip di Alessandria) ed è stato contrastato in particolare dal convenuto [REDACTED] (cfr. comparsa di risposta, nonché pagg. 57 e ss della relazione integrativa del curatore) illustrando le vicende (anch'esse oggetto di indagini penali) riferibili alla illecita attività architettata presso il sito di [REDACTED], a suo dire ad opera del solo [REDACTED] in concorso con dipendenti di [REDACTED] attività sostanzialmente risolvendosi nel far figurare come consegnati per lo smaltimento a ditte terze (che ricevevano da [REDACTED] il relativo corrispettivo) rifiuti che in realtà venivano lasciati giacenti nel sito di pertinenza di [REDACTED] con divisione dei corrispettivi pagati da [REDACTED] tra le ditte compiacenti e gli organizzatori dell'illecito.

Le conseguenze dannose per [REDACTED] delle modalità illecite di smaltimento dei rifiuti sono state individuate dal [REDACTED] in relazione ai costi di bonifica, sostenuti dal [REDACTED] e gravanti ex art.17 dlgs n.22/1997 sulla proprietà dell'immobile²: costi allo stato quantificabili in euro 1.579.116,42, ma destinati ad ulteriore incremento, come in particolare attestato dalla sentenza emessa da questo Tribunale il 3/17.11.2011 nella causa di opposizione allo stato passivo introdotta dal [REDACTED], sentenza nella quale si è dato conto della avvenuta documentazione da parte del [REDACTED] dei costi sostenuti fino al 5.10.2011 per la bonifica del sito, ammettendo al passivo "il credito del [REDACTED] di euro 1.579.116,42 in via privilegiata ex art.253 comma 2 dlgs 152/2006, oltre interessi legali dalla data delle singole spese alla data del primo piano di riparto in cui il credito è soddisfatto anche parzialmente" oltre che, in via condizionale, il credito ancora in via di formazione (cfr. doc.73 attore).

I convenuti costituiti non hanno contestato che "la curatela abbia rinvenuto, all'interno di [REDACTED] una quantità di rifiuti stoccati per il cui smaltimento sarà necessario spendere un importo di gran lunga superiore rispetto alle previsioni contenute nel bilancio di [REDACTED] relativo all'esercizio 2003" (cfr. comparsa di risposta [REDACTED] p.22) e, più in particolare, non hanno specificatamente contestato la ricorrenza dei presupposti del credito del [REDACTED] verso la fallita ai sensi del dlgs n.22/1997 (cfr. al riguardo anche il doc.58 dell'attore), ma hanno affermato l'esclusiva responsabilità per l'illecita gestione dei rifiuti del [REDACTED] amministratore espressamente delegato nel giugno 2003 (cfr. doc.7 [REDACTED] al "compito di curare la gestione commerciale ed industriale dell'azienda, in particolare il conferimento ad impianti finali e/o recuperatori".

Tale affermazione di estraneità rispetto alle condotte illecite generanti il pregiudizio in esame non risulta peraltro idonea a scriminare la responsabilità degli amministratori in carica in particolare nel 2003, periodo nel quale, a dire dello stesso [REDACTED] (cfr. comparsa di risposta, p.21, nonché la relazione integrativa sopra citata), egli aveva "iniziato ad avere i primi dubbi su quanto succedeva

² Cfr. i commi nono e decimo dell'art.17 del dlgs n.22/1997, secondo i quali:

"9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47."



all'interno di [redacted] dato che i costi di smaltimento dei rifiuti erano notevolmente lievitati, rispetto agli esercizi precedenti e, nel contempo, i rifiuti stoccati in azienda tendevano ad aumentare, anzichè diminuire" e nel quale, dunque:

- da un lato anche il [redacted] (pure egli imprenditore esperto del settore) ben avrebbe potuto trarre conseguenze dall'anomalo rapporto tra costi di smaltimento e quantità dei rifiuti stoccati,
- mentre poi, d'altro lato, non risulta che nessuno dei due abbia intrapreso alcuna iniziativa di verifica e controllo in materia e, dunque, abbia posto in essere quella condotta di generale vigilanza, per loro doverosa ex art.2392 secondo comma cc (nel testo ante riforma applicabile *ratione temporis*) e idonea a porre fine agli abusi e all'aggravamento del danno.

Nè poi a scriminare la responsabilità dei due amministratori citati può valere la specifica delega attribuita al [redacted] solo nel giugno 2003, come tale non rilevante per il periodo antecedente e in ogni caso inidonea ad escludere l'obbligo di diligenza (minima) inerente alla verifica, per valori aggregati da loro senz'altro conoscibili, dell'andamento dell'attività tipica del sito di [redacted] verifica che avrebbe permesso la precisa emersione dell'anomalo rapporto tra costi di smaltimento e quantità dei rifiuti stoccati nonchè l'adozione delle necessarie misure.

Dell'addebito in esame devono dunque rispondere sia il [redacted] specificatamente delegato all'attività tipica e quindi da ritenere inevitabilmente coinvolto nelle vicende di stoccaggio anomalo, sia il [redacted] ed il [redacted]

Quanto alla posizione dei **sindaci** [redacted] e [redacted] anche il loro rilievo difensivo -in tema di apparente regolarità della documentazione formale a loro disposizione- non pare al Tribunale scriminante, posto che, comunque, gli stessi hanno omesso ogni verifica circa l'anomalo aumento dei costi di smaltimento, anomalo aumento da considerare circostanza pacifica tra le parti e che sarebbe stato riscontrabile anche da un mero esame contabile di loro specifica competenza, così consentendo la non emersione dell'illecito per un lungo periodo ed aggravandone le conseguenze dannose: conseguenze da ritenere poi manifestatesi solo a partire dall'aprile 2004, mese al quale risale il provvedimento della PROVINCIA DI NOVARA recante sospensione per 15 giorni dell'autorizzazione rilasciata a [redacted] ex art.28 dlgs n.22/1997, tra l'altro a seguito dell'accertato abbandono di rifiuti in aree non autorizzate (cfr. doc.59 attore), con conseguente **infondatezza dell'eccezione di prescrizione**, anche in quanto riferita all'azione sociale.

Quanto all'**ammontare del danno**, lo stesso [redacted] nelle note conclusive depositate il 29.2.2012 indica come danno certo e liquido l'importo di euro 1.579.116,42, riconosciuto dalla sentenza sopra citata come pari al credito del COMUNE di [redacted] verso la fallita per i costi degli interventi di bonifica fin qui realizzati dall'ente pubblico, danno peraltro destinato ad incrementarsi in relazione agli ulteriori interventi necessari come pure attestato dalla stessa sentenza, che ha ammesso in via condizionale al passivo il credito del COMUNE "*che risulterà dalle rendicontazioni, sottoscritte dal responsabile del procedimento, relative ai pagamenti di spese effettuate per i lavori di bonifica e ripristino ambientale nell'area di proprietà della fallita*" (cfr. doc.73 attore).

Al riguardo i convenuti hanno svolto vari rilievi, in particolare:

- sostenendo che comunque non l'intero esborso corrispondente alla bonifica potrebbe essere qualificato come costo derivante dalle condotte di stoccaggio anomalo riferibili al [redacted] (e ad essi addebitate), posto che, in ogni caso, il sito di [redacted] anche a prescindere dall'abnorme accumulo di rifiuti, una volta terminata l'attività tipica, avrebbe dovuto essere soggetto a una bonifica di per sè comportante costi per la società,



- allegando inoltre ritardi e/o incuria nelle operazioni di bonifica successive al sequestro penale dell'azienda, che avrebbero aggravato la situazione del sito, indipendentemente dalla condotta addebitata a monte ai convenuti,
- ed insistendo al riguardo il [REDACTED] per lo svolgimento di specifico accertamento tecnico, richiesta già disattesa dal Tribunale nell'ordinanza istruttoria sopra riportata.

Ordinanza istruttoria che, ad avviso del Tribunale, va invece confermata, per un verso risultandone del tutto condivisibile la motivazione sopra riportata quanto al carattere meramente ipotetico delle pretese negligenze altrui (a fronte, va aggiunto, delle analitiche indicazioni fornite dal curatore quanto alla gestione del sito da parte della procedura dopo il fallimento, cfr. relazioni del curatore), e per altro verso dalla documentazione prodotta emergendo già "*elementi idonei a determinare presuntivamente la quota dei costi di bonifica riferibile alla "ordinaria" bonifica del sito conseguente alla cessazione di una lecita gestione dell'impresa di [REDACTED] (quota come tale di per sé non addebitabile ai convenuti in quanto comunque connessa alla cessazione della attività propria di tale impresa)*".

Riguardo a tale ultimo punto va infatti rilevato come nel bilancio di [REDACTED] al 31.12.2003, secondo quanto esposto dal curatore (cfr. p.41 relazione, cfr. anche note conclusive del convenuto [REDACTED] p.7), sia ricompresa una posta passiva relativa a "*fatture da ricevere al fine di tenere conto dell'onere previsto per lo smaltimento dei rifiuti stoccati*" pari ad euro 500.000,00, ammontare questo da ritenere quindi corrispondente, secondo le valutazioni degli stessi gestori dell'impianto, ai costi di eliminazione dei rifiuti che, in via ordinaria, avrebbero dovuto essere reperiti presso il sito alla fine dell'esercizio 2003: da tale indicazione può dunque ragionevolmente ricavarsi in via presuntiva l'ammontare dei costi che, in ogni caso, sarebbero stati a carico della società per la rimessa in pristino del sito al termine dell'attività, se correttamente condotta.

Per quanto fin qui detto il pregiudizio in discussione può dunque essere oggi quantificato in **euro** (1.579.116,42 - 500.000,00) **1.079.116,42**, non potendosi poi tener conto -nella presente sede di cognizione- di costi futuri, già ammessi condizionatamente al passivo di [REDACTED] dalla sentenza sopra citata ma nè certi nè liquidi e come tali non qualificabili, allo stato, come pregiudizio attualmente verificatosi.

Conclusivamente, per quanto fin qui detto, in parziale accoglimento della domanda dell'attore va dunque pronunciata la **condanna**:

- dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro (190.677,78 + 227.129,14 + 1.079.116,42) **1.496.923,34**,
- nonchè dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro (227.129,14 + 1.079.116,42) **1.306.245,56**, anche per costoro in solido tra loro e con gli altri tre convenuti fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.306.245,56,
- oltre interessi legali dalla data del fallimento all'effettivo saldo sull'importo di euro (190.677,78 + 227.129,14) 417.806,92, corrispondenti a danno da identificarsi in somma predeterminata,
- ed oltre interessi legali come precisati nella sentenza 3/17.11.2011 di questo Tribunale sopra riportata sull'ulteriore importo di euro 1.079.116,42.

Le **spese di causa** seguono la soccombenza, con condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attore dell'importo di euro 1.305,00 per costi sostenuti e di euro 40.000,00 per compensi, quest'ultima somma liquidata tenendo conto della natura della causa e dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:



1. in parziale accoglimento delle domande del [REDACTED] attore, accertata la responsabilità dei convenuti rispettivamente per gli importi di euro 1.496.923,34, per i convenuti [REDACTED] e [REDACTED], e di euro 1.306.245,56, per i convenuti [REDACTED] e [REDACTED], condanna i convenuti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento in favore del [REDACTED] attore dell'importo di euro 1.496.923,34 e i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento in favore del [REDACTED] attore dell'importo di euro 1.306.245,56, la condanna essendo pronunciata in solido tra tutti i convenuti fino alla concorrenza di euro 1.306.245,56 e in solido tra i soli convenuti [REDACTED] e [REDACTED] per il resto, oltre interessi come precisati in motivazione;
2. rigetta per il resto le domande dell'attore;
3. condanna tutti i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore del [REDACTED] attore delle spese processuali, spese che liquida in complessivi euro 41.305,00, oltre iva e cpa;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 22 marzo 2012.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola

